

## AVVISO DI PUBBLICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI

**1. Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero di registro generale del ricorso, decreto presidenziale n. 814/2022:**

T.A.R. LAZIO, ROMA, R.G. n. 11427/2018;

**2. Nome del ricorrente:**

Prof.ssa **Angela Lucia Santangelo**, (C.F.: SNTNLL73M61F205E)

**2.1. Indicazione dell'amministrazione intimata:**

il **Ministero dell'Istruzione**, in persona del Ministro *pro tempore*;

**E NEI CONFRONTI DEI CONTROINTERESSATI.**

**3. Estremi dei provvedimenti impugnati con il ricorso:**

l'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova scritta nell'ambito del *Corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali* indetto con DDG del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 23.11.2017 n. 1259 – prevista per il prossimo **18 ottobre 2018** (cfr. avviso pubblicato su G.U. 73 del 14.9.2018), elenco approvato con **DDG del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - Direzione generale per il personale scolastico 24.7.2018 n. 1134**, nella parte in cui non include i ricorrenti, con ogni atto presupposto connesso e consequenziali, ivi compresi – ove occorra – il **DDG 23.11.2017 n. 1259 in parte qua (art. 6, commi 6 e 8) (bando)** il **DM 3.8.2017 n. 138 in parte qua (art. 8, commi 2 e 8) (regolamento)**, e le prove preselettive computerizzate.

**4. Estremi dei provvedimenti impugnati con i motivi aggiunti:**

a) del Decreto prot. n. 0001205 del 01.08.2019 del Capo Dipartimento del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per il personale scolastico di approvazione della graduatoria generale di merito nella parte di <sup>1</sup>

interesse della ricorrente, non dichiarata vincitrice ed inserita nella graduatoria di merito con riserva;

b) dell'elenco, allegato al decreto impugnato sub a), dei candidati che hanno superato la prova orale del corso-concorso per titoli ed esami, indetto D.D.G. del 23 novembre 2017, n. 1259, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (IV serie speciale – Concorsi) n. 90 del 24 novembre 2017, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, nella parte di interesse della ricorrente;

c) del Decreto prot. n.0001229 del 07.08.2019 del Capo Dipartimento del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per il personale scolastico, di rettifica della graduatoria generale nazionale per merito per errori materiali, nella parte di interesse della ricorrente;

d) dell'elenco, allegato al decreto impugnato sub c), dei candidati che hanno superato la prova orale del corso-concorso per titoli ed esami, indetto D.D.G. del 23 novembre 2017, n. 1259, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (IV serie speciale – Concorsi) n. 90 del 24 novembre 2017, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, nella parte di interesse della ricorrente;

e) dell'Avviso prot. n.0035372 del 01.08.2019 del Capo Dipartimento del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per il personale scolastico, nella parte in cui segnala che i candidati inclusi con riserva nella graduatoria saranno assegnati all'U.S.R. ma non potranno essere assunti;

f) della Nota N. 0015912 del 09.08.2019 dell'U.S.R. Lombardia di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale decorrenza 01.09.2019 nella parte in cui esclude la ricorrente dall'assunzione;

g) nonché di tutti gli altri atti connessi e consequenziali e/o presupposti a quelli indicati.

h) *della graduatoria generale nazionale per merito e titoli come rettificata con decreto prot. 998 del 14.8.2020;*

### **Estremi dei provvedimenti impugnati con i motivi aggiunti:**

- i) del Decreto n. AOODPIT 1357 del 12 agosto 2021 del Direttore Generale del Ministero dell'Istruzione, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per il personale scolastico di rettifica della graduatoria generale di merito nella parte in cui non viene inserita la ricorrente;
- j) dell'elenco, allegato al decreto impugnato dei candidati che hanno superato la prova orale del corso-concorso per titoli ed esami, indetto D.D.G. del 23 novembre 2017, n. 1259, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (IV serie speciale – Concorsi) n. 90 del 24 novembre 2017, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, nella parte di interesse della ricorrente;
- k) nonché di tutti gli altri atti connessi e conseguenziali e/o presupposti a quelli indicati.

Con vittoria di spese e competenze di lite.

#### **4.1. Sunto dei motivi del ricorso**

##### **1) IN VIA PRELIMINARE: SULLA GIURISDIZIONE DI CODESTO GIUDICE AMMINISTRATIVO ADITO**

Al fine di prevenire ogni possibile eccezione sul punto, sé appena il caso di sottolineare come l'oggetto del presente ricorso sia l'impugnazione un provvedimento propriamente concorsuale, inserito in una *procedure concorsuali per l'assunzione di dipendenti*.

Il contenzioso sul tale provvedimento rimaneva – com'è noto - riservato all'autorità giudiziaria amministrativa pur dopo la devoluzione da parte del della materia del pubblico impiego privatizzato al giudice ordinario per effetto del d.lgs. 165/2001.

Sia la giurisprudenza della Cassazione (anche a Sezioni Unite), sia quella del Consiglio di Stato (anche in Adunanza Plenaria), sia pure con motivazioni in parte diverse - insistendo la Cassazione più sulla considerazione della natura concorsuale della procedura, e l'Adunanza Plenaria più sulla situazione giuridica protetta e dell'attività esercitata dall'amministrazione – giungevano alle<sup>3</sup>

medesime seguenti conclusioni.

In particolare, sussiste la piena giurisdizione del giudice amministrativo allorché oggetto dell'impugnativa sia un atto propriamente concorsuale, tale fino all'approvazione della graduatoria finale, e/o la *regola ordinatoria posta a presidio della procedura in cui sono contrapposti l'esercizio di discrezionalità tecnica e situazioni di interesse legittimo dei diretti interessati* (cfr. Cons. Stato, VI, n. 1406/2012; cfr. Stato, sezione VI, 1953/2012; Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato 11/2011).

Nella specie, come detto, oggetto di impugnazione è la mancata ammissione alla prova scritta concorsuale, contestata con riferimento ai vizi del potere discrezione e/o della regolamentazione della procedura stessa; la posizione giuridico-soggettiva fatta valere è di interesse legittimo, atteso che la contestazione è diretta appunto alla legittimità dell'esercizio del potere di selezione concorsuale. Non vi è perciò dubbio di giurisdizione.

\* \* \*

## **2) VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 DELLA COSTITUZIONE.**

**VIOLAZIONE PER FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 35 COMMA 3, A) E B), D.LGS. 165/2001 E DELL'ART. 7, COMMA 2-BIS, DPR 487/1994.**

**ECCESSO POTERE PER CONTRADDITTORIETA', ILLOGICITA', SVIAMENTO.**

**ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI IMPARZIALITA', BUON ANDAMENTO.**

In ossequio a imprescindibili canoni costituzionali che predicano l'imparzialità, il buon andamento e l'accesso per concorso (cfr. art. 3 e 97 Cost.), le procedure di reclutamento del personale presso le pubbliche amministrazioni, **anche con riferimento alle forme di preselezione**, si conformano ai seguenti principi: “a) *adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione* b) *adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire*” (cfr. art. 97 Cost. e art. 35, comma 3, a) b),<sup>4</sup>

d.lgs. 165/2001).

Secondo l'interpretazione giurisprudenziale, l'art. 35 comma 3, d.lgs. n. 165/2001 obbliga l'amministrazione ad attivare meccanismi concorsuali - anche preselettivi - imparziali, oggettivi, idoneamente selettivi, efficaci ed economici.

La procedura preselettiva in questa sede impugnata travisava con riguardo ai ricorrenti la norma citata, e così le garanzie degli artt. 3 e 97 della Costituzione - di cui la stessa è espressione, con riferimento all'accesso al pubblico impiego.

In particolare, la presenza nel test selettivo del 23.7.2018 di domande **ambigue, tali da prestarsi a più risposte ugualmente corrette**, viziava il punteggio assegnato alle prove dei ricorrenti - e così l'elenco approvato con DDG 24.7.2018 n. 1134, in parte qua.

Tale circostanza - come verrà meglio esemplificato *sub* - si coniugava in un **vizio del punteggio assegnato ai ricorrenti, che risultava così non corrispondente al reale andamento della prova.**

Infatti, la presenza di domande con opzioni di risposta ambigue determinava nei confronti dei ricorrenti un'impropria valutazione di risposte ugualmente corrette con il punteggio negativo da parte dell'Amministrazione; per tacere del disorientamento che le medesime ingeneravano, con l'effetto di indurre talora in errore circa la scelta della risposta, ovvero ad astenersi dal dare la risposta - **sempre e comunque a danno del punteggio finale, falsato rispetto al vero.**

Si vedano di seguito i quesiti erronei più emblematici, tratti dal test preselettivo - che, come ricordato, comprendeva per tutti le stesse 100 domande, sia pure proposte in ordine diverso.

#### **4.2 Sunto dei motivi aggiunti:**

VIOLAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO, ART. 15; VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 DELLA COST.; VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN MATERIA CONCORSUALE; VIOLAZIONE ART. 4 COMMA 2 BIS DEL D.L. N. 115/2005 CONVERTITO NELLA L. N. 168/2005; VIOLAZIONE DEL GIUDICATO CAUTELARE - ORDINANZA N. 959/2019 DEL 25.02.2019 CONSIGLIO DI STATO

Gli atti emanati dal MIUR sono illegittimi per contrasto e violazione dell'art. 15 del bando in quanto lo stesso art. 15 prevede che tutti coloro i quali sono inseriti<sup>5</sup>

nella graduatoria generale di merito, sono dichiarati vincitori con invito a sottoscrivere il contratto di lavoro a tempo indeterminato. Nello specifico il Decreto prot. N. 1205 del 01.08.2019 a firma del Capo Dipartimento Del MIUR, seppur inserendo nella graduatoria generale di merito con riserva la ricorrente, non la dichiara vincitrice sebbene la stessa abbia superato tutte le prove concorsuali (sia la prova scritta che la prova orale).

Con Ordinanza n. 959 del 25.02.2019 la VI sezione del Consiglio di Stato, ha confermato l'avvenuto superamento delle prove concorsuali.

Gli atti successivi confermano detta conclamata illegittimità ed in special modo il decreto e l'elenco allegato la escludono addirittura dalla graduatoria.

Nel caso di specie deve essere applicato il principio della cosiddetta sanatoria legale essendo stata la ricorrente ammessa alla prova scritta con provvedimento giurisdizionale, superata la stessa prova scritta per merito, è stata ammessa alla prova orale superata anch'essa brillantemente, pertanto, deve essere inclusa nella graduatoria.

In questi termini e in casi assolutamente analoghi, questa Ecc.ma sezione del Tar Lazio ha più volte riaffermato il principio secondo il quale il superamento delle prove concorsuali (ovvero sia la prova scritta sia la prova orale), come nel caso di specie, comporta l'assunzione della ricorrente nei ruoli dirigenziali. (ex multis: TAR Lazio sez. III bis n. 3885 del 24.03.2017; TAR Lazio sez. III bis n. 5711/2014; TAR Lazio sez. III bis n. 371/2013; CdS sez. VI, n. 169 del 19.01.2016).

Del resto, lo stesso art. 4 comma 2 bis del D.L. n. 115/2005 convertito nella L. n. 168/2005, stabilisce che conseguono ad ogni effetto, l'abilitazione o il titolo per il quale concorrono, i candidati in possesso dei titoli, che abbiano superato le prove di esame, scritte e orali, anche se l'ammissione alle medesime sia stata operata a seguito di provvedimenti giurisdizionali.

Nel caso di specie tale normativa è perfettamente applicabile avendo la ricorrente superato le prove concorsuali (sia la prova scritta che la prova orale).

Risulta dunque illegittimo l'inserimento con riserva nella graduatoria, con conseguente esclusione dall'assunzione avendo la ricorrente superato tutte le prove concorsuali previste da bando (in termini TAR LAZIO, SEZ. III BIS, N. <sup>6</sup>

14285/2015 CHE HA DICHIARATO L'ILLEGITTIMITA' ED ORDINATO LO SCIoglimento DELLA RISERVA PER I CANDIDATI CHE HANNO SUPERATO LE PROVE SCRITTE ED ORALI).

/ / /

#### **4.3 Sunto dei secondi motivi aggiunti:**

ILLEGITTIMITA' DERIVATA

Gli atti impugnati, oltre che per i vizi autonomi già esposti, sono illegittimi per i medesimi vizi già esplicitati nel ricorso introduttivo che qui - per esigenze di economia processuale ed in virtù del principio di sinteticità degli atti - si intendono fedelmente trascritti e riportati.

**5. Indicazione dei controinteressati:** Tutti i soggetti ricoprenti le posizioni utili in ciascuna delle graduatorie impugunate, quivi allegate.

**6. Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it)** attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso (R.G. n. 11427/2018) nella sottosezione "*Ricerche*", sottosezione "*Ricorsi*", rintracciabile all'interno della schermata del T.A.R. Lazio – Roma nella voce "*Attività istituzionale*", sottovoce "*Tribunali Amministrativi Regionali*";

**7. La presente notificazione per pubblici proclami ex art. 52 c.p.a. è stata autorizzata dalla Sez. III BIS del T.A.R. Lazio con decreto presidenziale n. 814/2022;**

**8. Testo integrale del ricorso, dei primi e dei secondi motivi aggiunti.**